



## SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ NEL CONTESTO LAVORATIVO E IN AMBITO PARITÀ DI GENERE

### NOTE INFORMATIVE

Il Decreto Legislativo 24/2023, in recepimento di una direttiva europea (denominata anche “direttiva Whistleblowing”), ha definito la nuova disciplina per la segnalazione di violazioni e irregolarità in ambito lavorativo. L’obiettivo è di favorire la possibilità di segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura, tutelando la riservatezza e le possibili ritorsioni nei confronti del segnalante.

Inoltre, CAPAC si è dotata di un modello in linea con quanto definito dalla UNI/PdR 125:2022, ufficializzando una politica volta a perseguire la parità di genere, valorizzare le diversità e supportare l’empowerment femminile, favorendo un ambiente scevro da unconscious bias, rispettoso delle pari opportunità e favorevole ad un soddisfacente work-life balance.

#### CHI PUÒ SEGNALARE

Tutte le persone che hanno a qualsiasi titolo un rapporto giuridico e operano con la Fondazione in ambito lavorativo (es soci, dipendenti, collaboratori, tirocinanti, fornitori, clienti, allievi/utenti), possono portare a conoscenza di CAPAC qualsiasi illecito o irregolarità a cui assistano o di cui vengano a conoscenza nel contesto lavorativo, oppure episodi di discriminazione, molestie, abusi e/o mobbing nell’ambito della Parità di genere.

#### COSA SEGNALARE

Le segnalazioni hanno ad oggetto fatti già accaduti o che molto verosimilmente potrebbero accadere, compresi fondati sospetti, riferibili a persone di Capac e Terzi di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Esempi di violazioni:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- irregolarità che possono far ritenere che potrebbe essere commessa una violazione normativa
- comportamenti finalizzati ad occultare le violazioni
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di CAPAC
- discriminazioni per età, orientamento sessuale, stato salute, disabilità, etnia, opinioni politiche, fede religiosa, ecc)
- episodi di abuso fisico, verbale, digitale
- di leggi, regolamenti o normative interne (es. in materia di corruzione, sicurezza, ambiente, ecc.).

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza diretta, avendo fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

#### COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

Sono escluse le doglianze, rivendicazioni, istanze aventi ad oggetto tematiche differenti da quelle sopra descritte, nonché rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

#### PERCHÉ SEGNALARE

Le segnalazioni di violazioni tendono da un lato, a favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa all’interno delle organizzazioni, dall’altro, a fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

#### A CHI FARE LA SEGNALAZIONE

CAPAC ha designato quale unico soggetto autorizzato a gestire le segnalazioni l’Organismo di Vigilanza, già istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001.

#### COME SEGNALARE

Tramite la piattaforma informatica di segnalazione raggiungibile tramite la sezione “Normative” del sito web istituzionale di CAPAC, sulla quale è possibile effettuare, anche in forma anonima, la segnalazione.

La piattaforma ha le caratteristiche previste dalla legge per garantire la riservatezza del segnalante e la sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni.

Sul sito istituzionale sono disponibili inoltre:

- la procedura di gestione delle segnalazioni: casistiche, criteri, modalità di utilizzo del sistema di



segnalazione, cosa si può segnalare, chi può segnalare, le tutele di riservatezza e di divieto di ritorsione, i canali di segnalazione, come effettuare le segnalazioni, chi è autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni e l'iter di gestione;

- l'informativa relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del trattamento connesso alla gestione delle segnalazioni.

### CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi per effettuare verifiche e accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione. Devono essere riportati:

- Una descrizione, chiara e completa, dei fatti denunciati oltre ai tempi e luoghi dell'evento;
- Le generalità, o altri elementi, che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- Eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
- Ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Fermo restando che le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima, per garantire un'adeguata attività di indagine è importante che il segnalante specifichi le proprie generalità e i riferimenti necessari per poter essere contattato, contando sulla tutela della sua riservatezza da parte del destinatario, come prescritto dalla legge.

### TUTELA DEL SEGNALANTE

L'identità della persona segnalante e ogni altra informazione relativa alla segnalazione, incluse quelle da cui si può ricavare l'identità del segnalante, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a dare seguito alle segnalazioni stesse nel rispetto delle normative applicabili, come disposto dal Decreto Legislativo n. 24/2023.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione, come disposto dal Decreto Legislativo n. 24/2023.

### COSA FA QUANDO RICEVE LA SEGNALAZIONE

Quando l'Organismo di Vigilanza riceve una segnalazione:

- Informa il segnalante dell'**avvenuta presa in carico della problematica segnalata entro 7**

**sette giorni** dalla data di ricezione e della possibilità, nel caso di comunicazioni non sufficientemente dettagliate, di raccogliere ulteriori informazioni/elementi di cui è a conoscenza e/o di cui verrà a conoscenza, al fine di integrare/aggiornare i fatti oggetto della comunicazione iniziale.

- Verifica le segnalazioni ricevute, per valutare i relativi presupposti giuridici e la sussistenza di quanto segnalato per l'avvio di ulteriori approfondimenti;
- Fornisce **riscontro al segnalante entro 3 tre mesi dalla segnalazione.**

Scansiona questo  
QR Code per accesso  
alla Piattaforma Web



oppure clicca sul tasto  
qui sotto

Vai alla pagina di segnalazione